



*Il Sottosegretario di Stato
dell'Interno*

Roma, 14.10.2009

Ill.mo Presidente,

faccio seguito ai contatti intercorsi con il mio ufficio in merito alla determinazione del Prefetto di Torino di limitare temporalmente l'efficacia della licenza del porto di pistola, riconoscendo alle guardie volontarie venatorie la possibilità di portare l'arma esclusivamente durante il servizio.

Tale determinazione, a seguito di richieste dell'associazione che rappresenta, è stata esaminata dall'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Ministero, che ha rilevato come:

- la Prefettura di Torino ha rimodulato le procedure di rinnovo e rilascio alle guardie volontarie venatorie, dei porti d'arma per difesa personale, con l'obiettivo di adeguare il numero delle licenze alle esigenze effettive del territorio e di proporzionarlo alla portata delle reali e concrete attività svolte dalle associazioni venatorie;
- tale procedura, in occasione di un incontro cui sono stati invitati tutti i presidenti provinciali delle associazioni venatorie riconosciute, ha trovato l'ampio consenso dei presenti;
- l'esercizio su base volontaria dell'attività venatoria da parte di privati non implica uno specifico obbligo di esposizione al rischio di incolumità personale e, quindi, la necessità di portare le armi;
- non si può far discendere per relationem la necessità di portare armi a fini di difesa personale dal solo esercizio delle funzioni di guardia giurata volontaria. Infatti la valutazione delle istanze per ottenere la licenza per il porto d'arma per difesa personale di cui all'art. 42 TULPS, è demandata in via esclusiva al prefetto il quale, nella piena discrezionalità che la legge gli riconosce quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, decide se ricorrono i presupposti per rilasciarla;

Ill.mo Presidente Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia
Dott. Alessandro Tuberga
Via Rivara 13 – 10098 Rivoli (TO)



*Il Sottosegretario di Stato
dell'Interno*

- il prefetto, qualora proceda al rilascio di una licenza di polizia, può, ai sensi dell'art. 9 TULPS, imporre le prescrizioni che si rendono necessarie per ragioni di interesse pubblico. Ciò in quanto il prefetto è il soggetto che meglio di ogni altro conosce le problematiche della realtà territoriale, e che più di tutti, quindi, è in grado di valutare l'interesse pubblico;
- gli agenti dipendenti degli enti delegati dalle regioni, ai quali istituzionalmente e non su base volontaria è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge statale e regionale in materia di caccia, portano le armi di cui sono dotate durante il servizio e per compiti di istituto. A supporto di tale assunto si richiamano gli articoli 27 e 29 della legge 157/1992.

con un cordiale saluto

Luigi Manuotaro